

**ORDINANZA MUNICIPALE SULLE DELEGHE AMMINISTRATIVE**

del 21 marzo 2017

**Il Municipio di Bissone**

richiamati gli artt. 9 cpv. 4 e 5 LOC; 40 lett. b) RALOC; 68 e 140 ROC;

risolve:

**Art. 1<sup>1</sup>**  
**Scopo**

1. La delega di competenze decisionali pertinenti al Municipio ai servizi dell'Amministrazione comunale ha lo scopo di:
  - a) sgravare il Municipio dalle questioni minori, ricorrenti o tecniche;
  - b) coinvolgere e responsabilizzare i funzionari;
  - c) semplificare e velocizzare i processi decisionali ed amministrativi.
2. La delega assegnata non preclude la facoltà al superiore gerarchico, e in ogni caso al Municipio, di avocare a sé la decisione in singoli casi.

**Art. 2<sup>1</sup>**  
**Delega di competenza**

1. L'Allegato alla presente Ordinanza specifica le decisioni in ambito operativo delegate ai servizi dell'Amministrazione comunale e le rispettive competenze, come pure la possibilità di reclamo quando la delega comporta l'adozione di una decisione da notificare a terzi.
2. Nel caso di dubbio sull'applicabilità della delega la decisione è sottoposta al Municipio secondo la procedura ordinaria.
3. Il servizio delegato deve sottoporre al Municipio tutti i casi che per la loro particolarità non rientrano nella gestione degli affari correnti o che possono avere rilevanza politica.
4. Al Segretario comunale ed al Tecnico comunale sono pure delegate le risposte a lettere o richieste di carattere informativo, tecnico o d'ordinaria amministrazione ed il tempestivo invio di una conferma di ricezione ai mittenti di lettere o richieste che necessitano di un esame particolare o di un approfondimento tecnico-giuridico di lunga durata.

**Art. 3**  
**Responsabilità e controllo**

1. Per l'applicazione e l'esecuzione delle deleghe valgono le disposizioni sui doveri di servizio previste dal Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Bissone.
2. Il Municipio ed i Quadri dirigenti, ai quali compete il controllo generale, definiscono i criteri da seguire per l'emanazione delle decisioni delegate e ne assicurano il rispetto.
3. I responsabili per il controllo delle deleghe sono inseriti nell'Allegato.

**Art. 4<sup>1</sup>**  
**Esecuzione e firma**

1. La decisione è emessa utilizzando la carta intestata del Comune o del Servizio.
2. Il diritto di firma, fatte salve le indicazioni contenute nell'Allegato, è regolato come segue:
  - a) con firma collettiva a due del funzionario che ha istruito la pratica o del suo sostituto e del Quadro dirigente cui è stata attribuita la competenza di decisione o del suo sostituto;
  - b) con firma individuale del Quadro dirigente cui è attribuita la competenza decisionale;
  - c) senza firma per le decisioni individuali emanate in grande numero tramite procedure automatizzate (imposte, tasse, circolari, contributi, decisioni municipali, ecc).
3. Restano riservate le limitazioni e le competenze di delega definite nell'Allegato alla presente Ordinanza.

- Art. 5<sup>1</sup>**  
**Reclamo**
- a) diritto e termini**
1. Contro le decisioni delegate all'Amministrazione comunale è data facoltà di reclamo al Municipio entro 10 giorni dalla data d'intimazione/notificazione. Resta riservata la procedura prevista da Leggi o Regolamenti speciali.
- b) legittimazione**
2. Ha qualità per interporre reclamo ogni persona o ente che è toccato dalla decisione e che ha un interesse legittimo all'annullamento o alla modificazione della stessa.
- c) forma**
3. Il reclamo deve essere presentato in forma scritta e in lingua italiana, motivato in fatto e in diritto; deve indicare le prove e contenere le conclusioni. In difetto di questi requisiti, un termine ragionevole è impartito al reclamante per porvi rimedio, con la comminatoria dell'irricevibilità. Il reclamo ha effetto sospensivo, a meno che la decisione impugnata non disponga altrimenti.
- d) tasse, spese e ripetibili**
4. La procedura di reclamo è per principio gratuita. In caso di reclamo manifestamente infondato o temerario, può essere prelevata una tassa di giustizia e le spese possono essere poste a carico del reclamante. La tassa di giustizia viene fissata conformemente all'art. 47 LPAmM. L'accoglimento del reclamo non dà diritto ad indennità o ripetibili.
- e) disposizioni sussidiarie**
5. Per il resto è applicabile la Legge di procedura per le cause amministrative (LPAmM).
- Art. 6**  
**Norma finale ed entrata in vigore**
1. La presente Ordinanza abroga e sostituisce ogni precedente disposizione in materia.
2. La stessa entra in vigore immediatamente, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.
- Art. 7**  
**Pubblicazione**
- La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, durante il periodo dal 24 marzo 2017 al 9 maggio 2017.
- Per il Municipio:
- |                |               |
|----------------|---------------|
| Il Sindaco     | Il Segretario |
| Andrea Incerti | Ivan Monaco   |
- Adottato dal Municipio di Bissone con risoluzione municipale no. 129/2017.
- Allegato:** Elenco delle deleghe amministrative.
- Note:** <sup>1</sup>Articoli 1, 2, 4, 5 modificati dal Municipio con RM 491/2024 pubblicata agli albi comunali dal 28.08.2024 al 30.09.2024. Entrata in vigore con effetto immediato.